

00-01-00 - Direzione Generale ASE
00-01-02 - Servizio Gestione delle Entrate, Riscossioni, Studi, Consulenze
00-01-02-02 - Settore finanza e fiscalità regionale e locale

Oggetto: Agevolazioni ai sensi dell'Art. 12, commi 2 e seguenti, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17: approvazione elenco ammessi, concessione del beneficio e approvazione schema di contratto.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n° 3, recante lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1

VISTA La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31

VISTA la Legge Regionale 28 ottobre 2016, n° 25, di istituzione dell'Agèntzia Sarda delle Entrate (ASE)

VISTO lo Statuto dell'Agèntzia Sarda delle Entrate, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 18/17 del 12 aprile 2018, come modificato con Delibera della Giunta Regionale 2/28 del 21 gennaio 2021

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, commi 6 e ss. della citata L.R. n. 25/2016, l'ASE ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale e che la stessa fa parte del sistema Regione di cui all'art. 1, comma 2-bis, della citata L.R. n. 31/1998

CONSIDERATO che all'ASE si applica il D.Lgs. n. 118/2011, così come recepito dall'art. 2 della Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 e la normativa contabile prevista per l'Amministrazione regionale e gli enti e agenzie regionali, nonché la normativa regionale in materia di controlli

VISTA la deliberazione della Giunta del 21.12.2022, n. 38/3 "Agèntzia sarda delle entrate (ASE). Trasferimento competenze. L.R. 28 ottobre 2016, n. 25"

VISTA la determinazione n.116/1809 del 28.07.2023 del Direttore generale dell'Agèntzia sarda delle entrate (ASE) con la quale alla Dott.ssa Angela Maria Dedola sono state attribuite le funzioni dirigenziali del Servizio gestione delle entrate, riscossioni, studi, consulenze ai sensi dell'art.28, comma 4-bis, della LR 31/98

- VISTA** la Determina del Direttore Generale n. 11/176 del 26.01.2023 avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025” divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 14/1995
- VISTO** l’art. 12, commi 2 e seguenti, della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, che prevede un’agevolazione regionale in favore delle imprese ricettive, con uno stanziamento complessivo previsto per gli anni 2022-2025 pari ad euro 5.000.000, riprogrammato per gli anni 2023-2025 nel capitolo di spesa SC08.9395 del bilancio di previsione 2023-2025 della Regione e nell’entrata e spesa del bilancio 2023-2025 dell’ASE, cui con DGR 38/3 del 21.12.2022 è stata attribuita l’attuazione della predetta legge
- VISTE** le direttive della Giunta regionale, giusta deliberazione n. 18/25 del 18.05.2023, con le quali si stabilisce:
- di ripartire lo stanziamento programmato annuo pari a euro 5.000.000, al netto dei costi di attuazione e di convenzione specifica con l’Agenzia delle Entrate – AdE e/o SFIRS (o altro soggetto), in: 1/5 per la sospensione dell’IRAP di cui al comma 1 della L.R. n. 17/2021 e 4/5 per la “provvisoria restituzione” della somma corrispondente ai 7 /10 dell’IRES commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 17/2021;
 - che ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art.12 della LR 17/2021, la restituzione dell’imposta versata (IRAP e/o 7/10 dell’IRES) dal 2016 al 2020 è da intendersi come contributo, il cui importo è parametrato all’IRAP e/o 7/10 dell’IRES versata dal 2016 al 2020, con obbligo di restituzione. Il riversamento, da parte dei destinatari dell’agevolazione, è eseguito, a partire dall’anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRAP e IRES dell’annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi. Per l’applicazione del comma, si precisa che il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è il 2016, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nel 2022 all’ASE. Nel 2023, disponendo dello stanziamento necessario, l’ASE potrà attuare anche quanto previsto per il 2017, e così a seguire per le annualità dal 2018 al 2019 (oltre il 2020 a valere sulle risorse

disponibili). Il riversamento dei tributi provvisoriamente resi delle annualità dal 2016 al 2019 è rispettivamente previsto, per l'importo di ciascuna annualità restituita, nel 2026, 2027, 2028, e 2029 (e 2030);

- che ai sensi del comma 3 della citata norma la restituzione dell'imposta versata pari ai 7/10 dell'IRES relativamente alle annualità dal 2021 al 2025 (dato desumibile dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno successivo di ciascuna annualità di imposta) è da intendersi come contributo, il cui importo è parametrato ai 7/10 dell'IRES versata, con obbligo di restituzione. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, a partire dall'anno 2026, in numero di cinque rate annuali di pari importo in pari data col versamento del saldo IRES dell'annualità corrispondente a ciascuna rata, senza applicazione di interessi. Per l'applicazione del comma, si precisa che il primo anno di provvisoria restituzione programmabile è l'anno di imposta 2021, a valere sullo stanziamento destinato per tale finalità nel 2022 all'ASE, i cui dati dichiarativi sono oramai certi. L'ASE potrà istruire le annualità successive, a valere sui fondi stanziati, solo dopo la chiusura del periodo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi di ciascun anno di imposta. Il riversamento, da parte dei destinatari dell'agevolazione, è eseguito, per l'importo di ciascuna annualità restituita, nel 2026, 2027, 2028, e 2029, (oltre 2030 a valere sulle risorse disponibili), rispettivamente per le annualità dal 2021 al 2024 (oltre 2025 a valere sulle risorse disponibili)

CONSIDERATO che si è provveduto al richiamo dell'avanzo vincolato del bilancio ASE con riferimento alle somme relative all'annualità 2021 pari a 5.000,000,00 di euro

CONSIDERATO che la dotazione finanziaria prevista nel bilancio dell'ASE, a valere sul capitolo SC01.0750 (entrata EC200.020), PCF U.3.04.03.04.000, CDR 00.01.01.02, bilancio 2023 (competenza e cassa), per la restituzione a titolo provvisorio, ammonta, al netto degli oneri massimi presunti dovuti per l'istruttoria dell'assistenza tecnica (AT), valutati in euro 126.000,00 oltre l'IVA di legge (per un importo totale stimato pari a € 153.720,00), a complessivi euro 7.512.946,67, ripartiti secondo i criteri di cui all'articolo 5 e all'art.9 delle direttive in:

- Euro 1.615.426,67 per la restituzione a titolo provvisorio di un importo corrispondente all'IRAP versata con riferimento all'annualità 2016,
- Euro 1.615.426,67 per la restituzione a titolo provvisorio di un importo corrispondente all'IRES versata con riferimento all'annualità 2016, limitatamente alla quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna,
- Euro 1.615.426,67 per la restituzione a titolo provvisorio di un importo corrispondente all'IRES versata con riferimento all'annualità 2021, limitatamente alla quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna,
- Euro 1.333.333,33 per la restituzione a titolo provvisorio di un importo corrispondente all'IRAP versata con riferimento all'annualità 2017,
- Euro 1.333.333,33 per la restituzione a titolo provvisorio di un importo corrispondente all'IRES versata con riferimento all'annualità 2017 limitatamente alla quota pari ai 7/10 spettante alla Regione autonoma della Sardegna

**CONSIDERATO
CHE**

- con determinazione n. 231, prot. 2913, del 13.11.2023 si è provveduto all'affidamento in favore dell'Istituto Confidi Sardegna SCPA del Servizio di Assistenza tecnica bancaria specialistica per la valutazione di adeguatezza creditizia delle imprese richiedenti il beneficio;
- con determinazione n.173, prot. 2357, del 27.09.2023, rettificata con determinazione rep.177, prot. 2377 del 28.09.2023, è stato approvato l'Avviso per l'erogazione delle agevolazioni di cui all'art.12, commi 2 e seguenti della legge regionale n.17/2021;
- l'Avviso citato è stato approvato conformemente:
 - al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 8 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
 - alla Legge 24 dicembre 2012, n. 234 Norme generali sulla partecipazione

dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

- al Decreto 31 maggio 2017 n. 115 Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni; al Decreto Legislativo n 123 del 31 marzo 1998 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
- l'Avviso prevedeva quale modalità di presentazione delle istanze una procedura cosiddetta "a sportello", che segue l'ordine cronologico di ricezione delle domande;
- secondo quanto previsto dall'avviso, le istanze di partecipazione sono state trasmesse tramite procedura telematica con il Sistema Informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno – SIPES della Regione Sardegna;
- secondo quanto previsto dall'avviso ai fini della compilazione e dell'invio delle istanze on line la piattaforma SIPES è stata aperta dalle ore 10:00 del giorno 13.10.2023 e sino alle ore 17:00 del giorno 23.10.2023;
- che alla data del 23.10.2023 ore 17:00 sono prevenute n. 18 domande, come risulta dall'allegato A alla presente;
- che la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990, non era necessaria in quanto attraverso la piattaforma SIPES le imprese sono venuta a conoscenza di tutti gli elementi previsti dalle norme in parola e del numero progressivo di acquisizione della domanda;
- nel procedimento istruttorio in presenza di più domande presentate dallo stesso richiedente è stata considerata valida l'ultima istanza presentata prima della data di scadenza: tale ipotesi si è verificata in due casi pertanto le istanze avviate a istruttoria sono state in numero di 16;
- le Imprese hanno presentato Domanda per l'accesso al finanziamento allegando la dichiarazione resa sotto forma di autocertificazione (Allegato A

all'Avviso) e fornendo le integrazioni richieste alla medesima dichiarazione, di cui il soggetto firmatario e l'Impresa stessa assumono ogni responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art.75 e 76 del DPR 445/2000, in merito alla veridicità delle attestazioni ivi contenute e alla rappresentazione veritiera e corretta dei fatti, atteso anche che il perimetro dell'impresa unica non può essere compiutamente tracciato attraverso la visura camerale, la quale non riporta le imprese collegate alle controllanti/partecipanti o alle controllate/partecipate, ma richiede necessariamente l'acquisizione di informazioni direttamente dall'Impresa richiedente il beneficio;

- l'ASE ha effettuato i controlli di ammissibilità formale e i controlli ex ante sulle autodichiarazioni presentate dai richiedenti con riferimento alle verifiche eseguibili direttamente dall'ufficio competente, il Settore finanza e fiscalità regionale e locale, riservandosi la facoltà di effettuare ulteriori controlli anche a campione, per verificare la coerenza tra gli importi richiesti e gli importi IRAP e IRES indicati nelle dichiarazioni dei redditi, tenuto conto anche degli eventuali importi a credito maturati;
- l'ASE ha inviato al soggetto esterno titolare dei rispettivi procedimenti le richieste per l'esecuzione delle verifiche sulle autodichiarazioni non eseguibili direttamente dall'ufficio competente: la verifica di non veridicità o falsità delle attestazioni e/o della documentazione presentata dall'Impresa che dovesse intervenire successivamente alla concessione del beneficio comporterà l'immediata revoca del medesimo, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla normativa sopra richiamata in materia di autodichiarazioni;
- la società Confidi Sardegna S.C.P.A. , soggetto cui è stato affidato il servizio di Assistenza tecnica bancaria, ha espresso la propria valutazione di adeguatezza circa il merito creditizio e ha attestato che, limitatamente alle Grandi imprese, le medesime si trovano in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-;

ACQUISITE

le relazioni istruttorie predisposte dagli istruttori del Settore finanza e fiscalità regionale e locale, attraverso la piattaforma SIPES

DATO ATTO

che il mancato o parziale pagamento alle scadenze previste delle somme provvisoriamente restituite all'impresa, relative ad una singola misura e/o annualità delle agevolazioni di cui all'art. 3 lettere a), b) e c) dell'Avviso comporterà la decadenza dal beneficio del termine anche per tutte le altre misure e/o annualità concesse, anche se non ancora scadute senza necessità, per l'ASE, di provvedere alla costituzione in mora, con conseguente risoluzione del relativo contratto in tutte le ipotesi di inadempimento, e che la stessa decadenza opera di diritto a norma dell'art. 1456 cod.civ.;

DATO ATTO

altresì che dalla data di scadenza del pagamento, sugli importi rimasti insoluti matureranno interessi, nella misura del saggio legale pro tempore vigente, fino alla data di effettivo integrale pagamento; e che non sono ammissibili richieste di dilazione di pagamento, in quanto ciò verrebbe ad incidere sull'intensità dell'aiuto concesso

DATO ATTO

altresì che le eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nell'Avviso, accertate a seguito di controllo anche successivo al presente provvedimento finale di concessione, determinano la revoca del beneficio ai sensi dell'art.14 dell'Avviso stesso e, fatta sempre salva la possibile decadenza dal beneficio del termine, anche l'automatica risoluzione del contratto medesimo, con conseguente recupero del prestito. In particolare costituisce causa di revoca del beneficio: assenza originaria di uno o più requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 6 - 7 dell'Avviso, verificata anche in esito ai controlli a campione di cui all'art.12 dell'Avviso; falsità delle dichiarazioni sostitutive rese dal beneficiario (v. artt.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445), che prevedono la decadenza dai benefici, ferma restando l'eventuale responsabilità penale. Costituisce inoltre causa di revoca del beneficio ai sensi dell'art.13 dell'Avviso la mancata o intempestiva comunicazione (oltre 15 giorni) di eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività

DATO ATTO

infine che nel caso in cui l'Impresa intenda rinunciare all'agevolazione concessa,

dovrà comunicarlo all'Agenzia sarda delle Entrate, a mezzo PEC; nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi legali dalla data di erogazione delle somme e fino alla data di restituzione

RILEVATA la capienza degli importi stanziati per ciascuna misura rispetto alla totalità delle domande ammissibili;

RITENUTO per quanto premesso, di procedere all'approvazione dell'elenco delle domande presentate con specificazione delle richieste di finanziamento ammissibili e di quelle non ammissibili, nonché di quelle di cui si autorizza la concessione sotto condizione sospensiva di stipula del contratto di finanziamento, come dettagliato nell'Allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.8 dell'Avviso "L'impresa richiedente, prima della definitiva decisione sulla concessione del beneficio e a seguito di specifica comunicazione con la quale l'Amministrazione rileva un possibile superamento del limite massimo del de minimis (pari a 200.000,00), può:

1. richiedere la riduzione della sovvenzione di cui al presente avviso, proporzionalmente per ciascuno degli interventi per i quali è stata presentata domanda;
2. e/o procedere alla rinuncia a precedenti aiuti de minimis già concessi, nella misura necessaria per rispettare il massimale complessivo ammissibile.

DATO ATTO che la comunicazione di cui al punto precedente è stata inviata alle imprese interessate in data 20.12.2023, prot. 3736;

DATO ATTO che, come rappresentato nel predetto allegato, per l'impresa unica, formata dalle imprese contraddistinte ai numeri 5,7,9,10,11,15, 16 e 18, il procedimento è sospeso ai sensi dell'art.8 dell'Avviso in attesa del decorso dei termini per la presentazione della richiesta di riduzione dell'agevolazione al fine di non superare il limite de minimis riferito all'Impresa unica;

RILEVATO che la mancata presentazione della richiesta di riduzione della domanda di agevolazione entro i termini indicati nell'Avviso comporterà l'automatica esclusione

dal beneficio, come previsto dalla normativa de minimis.

DATO ATTO che alle imprese non ammesse è stata inviata comunicazione singola del provvedimento di diniego, con rappresentazione dettagliata dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza, previo preavviso di rigetto ed esame delle controdeduzioni e dei documenti prodotti;

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, con riguardo allo scrivente, situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19 comma 9, del Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, né tali situazioni sono state dichiarate dagli istruttori e/o da coloro che abbiano preso parte al procedimento

DATO ATTO che la presente determina deve essere pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, e considerato che è rispettato il principio di trasparenza, come prescritto dal D.Lgs. 33 /2013 in tema di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012 (in tema di anticorruzione), mediante la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna – sezione Servizi alle Imprese – Bandi e Gare – al link <https://www.regione.sardegna.it/servizi/impres/bandi>

DETERMINA

ART.1 DI APPROVARE l'elenco delle domande presentate con specificazione delle richieste di finanziamento ammissibili e di quelle non ammissibili, nonché di quelle di cui è autorizzata la concessione sotto condizione sospensiva di stipula del contratto di finanziamento, come dettagliato nell'Allegato alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato A). Con successiva determinazione sarà dato atto dell'esito della procedura per l'impresa unica formata dalle imprese contraddistinte ai numeri 5,7,9,10,11,15, 16 e 18, per la quale è necessaria l'acquisizione della richiesta di riduzione dell'importo dell'agevolazione;

ART.2 DI APPROVARE lo schema di contratto da stipulare con le imprese beneficiare allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

ART.3 DI PROVVEDERE alla pubblicazione della determina e dell'Allegato A, sul sito istituzionale dell'Agenzia Sarda Entrate www.agenziasardaentrate.it sezione "bandi e gare" , di trasmettere ali uffici competenti della RAS la determina e l'Elenco dei soggetti ammessi alla fruizione dei benefici (Allegato A), per la pubblicazione nella sezione deputata sul sito istituzionale della RAS e di trasmettere copia della presente al Responsabile della trasparenza e per la prevenzione della corruzione dell'Agenzia ai fini delle pubblicazioni art. 26 D,lgs. 33/2013

ART.4 DI INFORMARE che, a seguito dell'emanazione del presente provvedimento, l'impresa secondo quanto previsto dall'art. 16 dell'avviso, potrà presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Sarda delle Entrate, entro 30 giorni dalla trasmissione o comunque dalla conoscenza del presente provvedimento;
- ricorso giurisdizionale amministrativo, avverso tutti i provvedimenti dirigenziali e del direttore generale, al TAR nel termine di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto; per i ricorsi contro il mancato accesso ai documenti amministrativi, il termine per il ricorso al TAR è ridotto a 30 giorni dalla conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato: avverso i provvedimenti dirigenziali, in alternativa a quello G.A., nel termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

La presente determinazione è messa a disposizione dell'organo di vertice dell'Agenzia sarda delle entrate

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
ANGELA MARIA DEDOLA